

LA MATERNITÀ

Questa scheda contiene informazioni utili sull'indennità di maternità.

Maggiori dettagli e approfondimenti sono disponibili nelle [Miniguide](#) o in [TuttoInps](#).

LA MATERNITA'

La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza.

La nuova normativa ha esteso, a partire dal 07-11-2007, il diritto al congedo di maternità e all'astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni.

Inoltre la Finanziaria per il 2008 ha elevato a cinque mesi il congedo di maternità/paternità per i genitori adottivi, non ponendo più limiti riguardo all'età del bambino adottato/affidato.

INDENNITA' DI MATERNITA'

La madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione.

L'effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell'indennità.

Le lavoratrici autonome non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro.

LA FLESSIBILITA'

Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, usufruendo della flessibilità e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

A CHI SPETTA

- ❖ Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
- ❖ Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2008, l'aliquota del 24,72%;
- ❖ Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti).
- ❖ Al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).

QUANTO SPETTA

La prestazione economica è pagata dall'Inps (per le lavoratrici dipendenti è anticipata dal datore di lavoro) e è pari all'80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo.

I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l'intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. L'indennità viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

ADOZIONI

La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall'ingresso del bambino in famiglia e senza limiti di età del bambino. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 in poi, e anche per quelle avvenute nel 2007, se non sono decorsi cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all'estero.

LA DOMANDA

Per ottenere l'indennizzo del congedo di maternità:

- ❖ Le **lavoratrici dipendenti** devono presentare la domanda sia agli uffici Inps di residenza sia al datore di lavoro prima dell'inizio del congedo.
- ❖ Le **lavoratrici iscritte alla Gestione separata** devono presentare domanda agli uffici Inps di residenza, non più dopo il parto ma prima dell'inizio del congedo di maternità, indicando la data presunta del parto.
- ❖ Le **lavoratrici autonome** (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre) devono presentare la domanda, dopo il parto, solo all'ufficio Inps di residenza.

La domanda può essere anche inviata per posta o presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it alla sezione moduli.

Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni richieste nel modulo, come previsto dall'articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)

Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro **anche contemporaneamente**, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.

In caso di **adozione o affidamento** i genitori possono utilizzare il congedo parentale **entro gli otto anni dal momento dell'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età** del figlio adottivo.

Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.

La legge, a partire dal 1° gennaio 2007, ha previsto anche per **le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata** (lavoratrici a progetto e collaboratrici coordinate e continuative) che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno

di vita del bambino.

Anche le **lavoratrici autonome** possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.

QUANTO SPETTA

L'indennità, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).

In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2008 questo tetto è pari a 14.401,40 euro).

La domanda va presentata all'Inps e al datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione moduli).

CHI PAGA

A seconda della tipologia di lavoratore le indennità possono essere pagate o direttamente dall'Inps o anticipate in busta paga dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi.

ASSEGNI PER LA MATERNITÀ

La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno), che si trovino in una delle seguenti situazioni.

➤ L' **assegno dello Stato** , è previsto per la madre che:

1. ha un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia **almeno 3 mesi** di contribuzione nel periodo compreso fra i **18 e i 9 mesi precedenti** la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento).
2. si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia **almeno 3 mesi** di contribuzione nel periodo compreso fra i **18 e i 9 mesi** precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
3. precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).

La domanda va presentata agli uffici Inps più vicini al domicilio della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione moduli.

➤ L' **assegno dei Comuni** è concesso alle madri il cui reddito familiare non supera il tetto previsto dall'ISE (per il 2008 è di 31.223,51 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio comune di residenza.

Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro **6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo** e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre o con accredito su conto corrente bancario.